CONVENZIONE-QUADRO
FRA IL
COMUNE DI PESCARA
E
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA
PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE

Premesso che:

- In base all'art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;

- Ai sensi dell'art 43 del DPR 445/2000 sopra citato, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- In base alla normativa vigente soprarichiamata, la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni deve rappresentare un riferimento costante per l'organizzazione degli uffici pubblici;

- Visti gli artt. 50 e 52 (capo V) del predetto CAD, che pongono l'attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e le modalità da seguire per rendere tali dati fruibili a tutte le amministrazioni interessate, specificano che le modalità di accesso e fruibilità di tali dati siano disciplinate mediante "Convenzioni-Quadro" (così definite dall'art.35, comma 3b. del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33- in attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al sopracitato decreto) predisposte, dalle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, sulla base delle linee guida redatte dall'agenzia per l'Italia Digitale (prima DigitPA);

- Vista la Determinazione AgID n. 219/2017 "Approvazione e pubblicazione delle "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità";

- Il 22 aprile 2011 DigitPA ha emanato le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle p.a., indicando i contenuti essenziali delle stesse.

- In linea generale qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento UE N. 679/2016 e dal D.Lgs.101/2018

Atteso che:

- Il Comune di Pescara, impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, intende promuovere tutte le procedure per l'accesso e la fruibilità online dei dati e dei servizi connessi;
- Nell'intento di favorire l'attività delle altre Pubbliche Amministrazioni, degli Enti e gestori di pubblico servizio, il Comune di Pescara intende porre in essere un sistema che consenta loro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'accesso diretto on-line, differenziato in ragione della necessità, a specifiche banche dati;
- Il Settore Innovazione Sicurezza e Partecipazioni garantirà il supporto tecnico necessario per garantire la buona e sicura funzionalità dell'accesso ai dati;

Evidenziato che:

- Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA ha chiesto l'autorizzazione alla consultazione online della banca dati anagrafica ed alla trasmissione in fruizione dei dati relativi, indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Visto il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Visto il D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Visto il Dlgs.n.179 del 26/08/2016
- Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), art. 15;
- Visto il decreto sindacale n. 60 del 23/12/2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Innovazione Sicurezza e Partecipazioni;

tra

il Comune di Pescara, Settore Politiche per il Cittadino, rappresentato dal Dirigente

---

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Rappresentato dal Presidente Avv. Giovanni di Bartolomeo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -Definizioni e premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:
   Accessibilità telematica ai dati: proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
   Amministrazione titolare (o Erogatore): Il Comune di Pescara, che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base della presente convenzione.
   Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari.
   Soggetto richiedente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Pescara (di seguito COA);

Fruitore: iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara (come da separato elenco) che accedono ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella presente convenzione.
Base di dati (o banca dati): Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval.
Codice della privacy: Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione.
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque.
Dati sensibili/giudiziari: I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo state di salute e la vita sessuale ed i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p.
Disponibilità (dei dati): la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
Fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

ART. 2 - Oggetto e finalità

1. Con il presente accordo le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di consentire l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Pescara - anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali - da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara al fine di acquisire i dati relativi limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, le informazioni anagrafiche e ricerche relative alla propria attività professionale; rilascio online dei certificati anagrafici e di stato civile muniti di timbro digitale.
2. L'iniziativa è coerente con la normativa vigente e con le linee programmatiche che regolano l'attività amministrativa del Comune di Pescara: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
3. Le finalità principali del rapporto di cooperazione, in conformità alle linee programmatiche sopra enunciate, sono le seguenti: rendere più agevole per le Pubbliche Amministrazioni, Enti, Gestori di pubblici servizi, l'accesso ai dati necessari allo svolgimento della propria attività, evitando agli incaricati preposti di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi dati; consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali; ridurre l'attività di ricerca dati e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune di Pescara a favore di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Gestori di pubblici servizi, anche nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

4. Con la sottoscrizione della Convenzione-Quadro, il Comune-Soggetto erogatore, come sopra rappresentato, autorizza, per l'espletamento dell'attività sopra specificata, l'accesso in modalità mediata e monitorata all'archivio anagrafico informatizzato, **per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili per lo svolgimento della predetta attività del Soggetto fruitore**, contenute nella banca dati anagrafica stessa, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e del "Codice della Privacy".
5. I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando sempre il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

ART. 3 - Dati e modalità di fruizione

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione-quadro il Comune, come sopra rappresentato, autorizza i soggetti fruitori così come indicati dal COA ad accedere alla banca dati sopra indicata, consentendo la consultazione e fruizione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili allo svolgimento della propria attività professionale assicurando al contempo la possibilità di stampare le predette informazioni e di estrarre i certificati di cui al precedente articolo:

Certificato di stato Libero
Certificato di Residenza
Certificato di Cittadinanza
Certificato di Residenza A.I.R.E.
Certificato di Stato di Famiglia
Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E.
Certificato di Cittadinanza per A.I.R.E.
Certificato contestuale di Famiglia (Res, Citt)
Certificato contestuale di Singolo (Res, Citt, Stato libero)
Certificato di Nascita
Certificato di Matrimonio

2. L'accesso di cui trattasi avviene tramite apposito programma di interfacciamento web da parte dei soggetti appositamente individuati e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato, per la cui specificazione si rimanda a quanto previsto nell'allegato tecnico "A" alla presente convenzione.
3. Il soggetto fruitore può accedere ai dati anagrafici e l'accessibilità si concretizza in particolare nella possibilità di visura differenziata e/o certificati dei dati suddetti, nel limite delle profilature autorizzate attraverso connettività Internet, ovvero di effettuazione di scarico multiplo sempre nel limite del profilo di accesso autorizzato con possibilità per entrambi i sistemi, di stampa delle informazioni visualizzate. Le modalità di accesso sono meglio specificate nel documento tecnico allegato alla presente convenzione (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo tra le parti.
4. L'accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità e alle competenze istituzionali del soggetto richiedente.
5. Il Comune si riserva la facoltà di limitare o modificare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

6. Il Soggetto fruitore si impegna ad escludere dall'accesso ai dati i soggetti non abilitati ed a vigilare, effettuando appositi controlli affinché i dati personali siano trattati solo per le finalità consentita dalla presente convenzione quadro e dalla legge.

ART. 4 -Titolarità della banca dati

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà a dei dati oggetto di consultazione e fruizione; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune.
2. Non è consentito al soggetto fruitore, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione, riprodurre, diffondere o utilizzare i dati contenuti nella banca dati.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità per il soggetto fruitore apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - Responsabili e incaricati

1. Il Comune di Pescara, in qualità di Titolare dei dati dell'Ente individua, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di profilazione per l'accesso alla banca dati oggetto della presente convenzione e nei limiti da questa previsti, il Dirigente del Settore Innovazione Sicurezza e Partecipazioni.
2. Il COA designa come Referente della presente convenzione il Consigliere Avv. Antonella Zuccarini.
3. Rilevato che lo svolgimento delle attività soprarichiamate comporta il trattamento di dati personali - di cui l'Amministrazione Comunale è titolare - da parte del soggetto fruitore, quest'ultimo viene nominato, Responsabile esterno del trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.
4. Il COA, tramite il Referente di cui al precedente comma 2, si impegna a comunicare al Comune di Pescara, entro 30 gg., i nominativi dei fruitori che devono essere abilitati alla consultazione della banca dati.
5. Il Comune di Pescara si riserva la facoltà di effettuare controlli in relazione agli adempimenti a carico del soggetto fruitore previsti nella presente convenzione.

ART. 6 - Modalità di accesso e registro informatico

1. La consultazione e fruizione dei dati oggetto della presente convenzione sono consentite attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione è realizzata con un collegamento di tipo sicuro (HTTPS, ovvero protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) all'interno di una connessione criptata dal Transport Layer Security (TLS)) ed autenticazione con SpID (Sistema pubblico Identità Digitale) ovvero CNS.
2. Le credenziali di autenticazione personale saranno custodite con cura del fruitore e sarà sua cura adottare le necessarie cautele, le stesse sono gestite in autonomia all'interno del sistema SPID dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Se i sistemi rileveranno l'assenza di attività per un periodo superiore ai sei mesi l'accesso alla banca dati sarà disattivato. La facoltà di accesso è strettamente personale e non può in alcun modo essere ceduta.
3. Al COA è consentita la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune di Pescara.
   Il COA dovrà altresì comunicare tempestivamente al Comune Pescara la cessazione del diritto di consultazione da parte degli incaricati precedentemente autorizzati.
4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le modalità tecniche di accesso ai dati in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa, dandone idoneo preavviso.
5. Ciascun soggetto fruitore è tenuto al trattamento dei dati **unicamente per l'attività descritta all'art.2**. Deve inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di

protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy pubblicate nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005.

6. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo. Il Comune si riserva la disabilitazione degli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli operatori incaricati. Il Comune si impegna a comunicare al COA i casi di anomalia nell'utilizzo del sistema.
7. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti comporta l'immediato blocco dell'accesso autorizzato, nonché, in caso di reiterazione, la segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.
8. Il Comune di Pescara costituisce un registro informatico dei collegamenti che memorizzerà gli accessi da parte di ogni soggetto fruitore abilitato.
9. Il Settore Innovazione Sicurezza e Partecipazioni del Comune è tenuta ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro, nella piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 7 - Obblighi del COA

1. Il COA si impegna ad informare i soggetti fruitori che le informazioni ottenute tramite il collegamento alla banca dati, vanno utilizzate nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, conformandosi ai principi di pertinenza e non eccedenza e con particolare riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali e del segreto statistico.
2. Il COA si impegna ad informare i soggetti fruitori a non richiedere direttamente con altra modalità, i dati, certificati, notizie corrispondenti che possono essere acquisiti telematicamente mediante il profilo di accesso autorizzato con la presente convenzione.

ART. 8 - Obblighi del Comune

1. Il Comune di Pescara si impegna a garantire l'accesso alla banca dati ed alla estrazione di certificati in oggetto (v.art.2 e 3) in maniera totalmente gratuita per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico" A".
2. Qualora, invece, sia necessaria una previa attività di elaborazione, ricerca o altro per soddisfare la richiesta di accesso ai dati, potranno essere previsti in convenzione eventuali oneri economici a carico del soggetto fruitore, a compensazione dell'attività svolta dal Comune.
3. Inoltre, nel caso in cui il COA richiedente, metta a disposizione le proprie banche dati dietro un corrispettivo economico, il Comune di Pescara applicherà condizioni di reciprocità. È in ogni caso fatto salvo quanta previsto dall'art. 10 della presente convenzione.
4. Gli aspetti amministrativi e logistici rimangono a carico di ciascuna parte.

ART. 9 - Limitazioni e responsabilità

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati oggetto della presente convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione e fruizione ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

10. L'eventuale mancato rispetto degli obblighi spettanti al soggetto fruitore ai sensi della presente convenzione, in caso di reiterate violazioni, comporterà l'immediato blocco

dell'accesso alla banca dati con possibile segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Il servizio di accesso alla banca dati anagrafica comunale è servito gratuitamente e non è previsto alcun onere economico.
3. Il mancato accesso al sistema per una durata temporale superiore a 180 giorni, da parte del soggetto fruitore autorizzato, comporta la disabilitazione dello stesso; la disattivazione giornaliera al sistema è prevista nei casi di superamento del limite giornaliero di consultazione per operatore, consentito per max 4 consultazioni al giorno. Il Comune si impegna a comunicare al COA i casi di anomalia o di abuso nell'utilizzo del sistema ivi compreso il caso in cui il soggetto fruitore superi il numero di 60 accessi in trenta giorni.
4. L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte.

ART. 10 -Tutela della sicurezza dei dati

1. Ai dati oggetto della presente convenzione potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'incaricato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali relativi all'attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal Codice della privacy.
2. Il soggetto fruitore si impegna ad uniformarsi alle disposizioni della legge e alle indicazioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di standard di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.
3. Ciascun soggetto fruitore è tenuto al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto e per ragioni connesse al servizio agendo nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione e sicurezza dei dati personali.
4. Ciascun soggetto fruitore, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incaricato quale Responsabile del Trattamento per la consultazione telematica dei dati relativi alla popolazione residente al fine di adempiere ad attività connesse ai compiti della professione di Avvocato.
5. Le operazioni autorizzate che il Soggetto fruitore può compiere, secondo le modalità di ricerca consentite e i livelli di accesso determinati nell'allegato tecnico, sono le interrogazioni ritenute dal Soggetto fruitore stesso necessarie, pertinenti e non eccedenti, riguardanti:

Certificato di stato Libero
Certificato di Residenza
Certificato di Cittadinanza
Certificato di Residenza A.I.R.E.
Certificato di Stato di Famiglia

Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E.
Certificato di Cittadinanza per A.I.R.E.
Certificato contestuale di Famiglia (Res, Citt)
Certificato contestuale di Singolo (Res, Citt, Stato libero)
Certificato di Nascita
Certificato di Matrimonio

ART. 11 - Durata

- La presente convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le parti e avrà durata di tre anni ove non in contrasto con le leggi vigenti e salvo eventuali modifiche per effetto di normative o accordi sopravvenuti. Sarà prorogata automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una della parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
- Il Comune di Pescara potrà effettuare delle verifiche sulle autorizzazioni concesse.

ART. 12 - Foro competente

1. Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e il soggetto fruitore, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Pescara.

ART. 13 - Spese contrattuali e registrazione

1. Non sono previste spese contrattuali.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Qualora intervengano modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.
2. Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Pescara, lì 22/05/2020

COMUNE DI PESCARA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

ALLEGATO TECNICO A

ALLA CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO
INFORMATICO E L'ACCESSO ALLA BANCA DATI
ANAGRAFE COMUNALE DEL COMUNE DI PESCARA
DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 58 COMMA 2, DEL CAD

COMUNE DI PESCARA
CONSULTAZIONE ANAGRAFE COMUNALE

SOMMARIO

Introduzione

Connessione e modalità di accesso

Autenticazione

Accesso ai dati

Modalità di

Richiesta/variazione Utenze

Richiesta elaborazioni dell'Ufficio competente

Modello richiesta utenze

Assistenza

Assistenza tecnica

INTRODUZIONE

Di seguito sono descritte le caratteristiche, le modalità di erogazione, di attivazione e d'uso dei servizi oggetto della Convenzione per l'interrogazione della banca dati "Anagrafe Comunale" (che per comodità chiameremo in seguito AC) da parte di altri Enti, P.A. e Gestori di Pubblici Servizi.
Tutti i servizi oggetto della Convenzione sono erogati tramite un'applicazione Web messa a disposizione dal Comune che, previa autenticazione, permette la ricerca e la visualizzazione dei dati anagrafici relativi a soggetti residenti o già residenti nel Comune.

CONNESSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO

Il sistema è pubblicato in Internet, utilizza il protocollo https (TLS) e prevede l'accesso tramite browser al link reperibile all'interno del sito istituzionale del Comune di Pescara.
La richiesta verrà reindirizzata al sistema Spid che verificherà le credenziali e se l'esito è positivo rimanderà alle pagine di filtro e di ricerca, successivamente all'elenco dei soggetti risultanti dei quali si possono visualizzare i dettagli (i suoi dati personali e/o quelli dei soggetti presenti nel suo stato di famiglia).

Accesso

Accedere al portale del Comune di Pescara e www.comune.pescara.it seguire il percorso : servizi on line – anagrafe on line- enti terzi

Accesso ai dati

Per consultare l'AC si procede attraverso le seguenti fasi:

- Login
- Inserimento parametri di ricerca
- Selezione della motivazione della visura
- Visualizzazione dei risultati
- Selezione del dettaglio di ogni singolo risultato

I dati di dettaglio sono esposti come pagina HTML e quindi possono essere salvati e/o stampati.
La connessione viene disattivata dopo 15 minuti di inattività o alla chiusura del browser ovvero dopo il comando di logout manuale effettuato dall'utente.

Ricerche particolarmente elaborate o su numero elevato di soggetti possono essere richieste contattando direttamente l'ufficio competente *(vedi Modalità di richiesta elaborazioni all'ufficio competente)*.

MODALITÀ DI:

Richiesta/Variazione Utenze

Le richieste di utenze, per essere valide:

- Devono essere inviate a mezzo Pec verso l'indirizzo PEC del Comune di Pescara;Devono contenere in allegato il modello di richiesta utenze (vedi paragrafo Modello richiesta Utenze) firmato digitalmente da referente della convenzione, con l'elenco delle utenze da abilitare/disabilitare e relativi livelli di accesso;
  Si precisa, inoltre, che il diritto alla consultazione scadrà dopo 6 mesi di inutilizzo.

Modalità di richiesta elaborazioni all'ufficio competente

Ogni richiesta di elaborazione diversa da quelle effettuabili tramite i sistemi di cui sopra, sarà oggetto di valutazione (fattibilità tecnica e verifica sulla tipologia dei dati).
Le richieste di elaborazione, per essere valide:

- Devono essere inviate a mezzo Pec verso l'indirizzo Pec del Comune di Pescara

Modello Richiesta Utenze

ELENCO PERSONALE DA ABILITARE ALL'ACCESSO ALL'ANAGRAFE COMUNALE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TELEFONO	EMAIL

ASSISTENZA

Supporto Anagrafe per convenzioni

Referente: _____
e-mail: _____
Contatto telefonico: _____

Assistenza tecnica su convenzioni – interconnessione banche dati
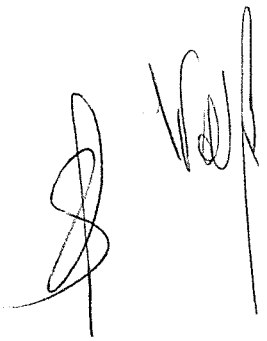
Referente: _____
e-mail: _____
Contatto telefonico: _____